

collegiale in prima istanza, come al postulato, del doppio processo e simili: e tutte queste cose fan sentire il bisogno del coordinamento di riforme radicali e ponderose.

Può la Camera rimanere indifferente innanzi alle minacciate decadenze e nullità del rito formale, e lasciare senza condanna la mostruosa perenzione di 60 giorni?

Ed oggi niente facciamo per eliminare l'ibridismo del doppio processo, ibridismo che si vorrebbe oggi codificare. Certo non si è nemmeno tenuto in seria considerazione il bisogno di fare arrivare agli avvocati ed ai difensori reali delle cause tutti i documenti mercè copie da notificarsi. Ogni altra mezza misura è disadatta allo scopo.

Molto meno oggi si è provveduto al grave postulato della scienza e della pratica, perchè il progetto non si preoccupa del modo di eliminare il disaccordo sul fatto che rende spesso inutili e frustranee le dispute all'udienza.

Vi furono, è vero, certi istituti procedurali condannati dal tempo per la cattiva prova che fecero, ma non dovrebbe sembrare esigenza esagerata se al giudice relatore in certe contese si potesse chiedere di far precedere la esposizione scritta del fatto alla discussione orale della causa.

Auguro perciò che, in tempo prossimo e propizio, sia rilevato il grado di civiltà del popolo italiano nel dettare norme più semplici e più sicure che regolino lo svolgimento giudiziario dei dritti e delle ragioni dei litiganti, e facciano certi i cittadini di trovare nei nostri Tribunali la tutela, e non la ruina dei loro interessi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte.

Mezzanotte. Onorevoli colleghi! La convenienza ed opportunità del progetto di cui ci occupiamo, non ha bisogno di essere messa in evidenza: nessuno ne dubita, e merita sincera lode l'onorevole ministro per averlo presentato.

Molte cose buone questo progetto contiene; però mi sia lecito di esprimere francamente la mia opinione, la quale è che convenga introdurre alcune modificazioni essenziali.

Io non riesco infatti a comprendere le ragioni per le quali si debba fare la distinzione che si legge nell'articolo 5 del progetto, e mi pare ingiustificato, se non pericoloso, che si debba mettere nelle mani di

una delle parti un mezzo di coartazione dell'altra: il diritto cioè di costringerla ad una discussione per la quale può non essere preparata, data la ristrettezza del termine concesso per comparire e la importanza della causa. Meglio è che l'obbligo di depositare i documenti in cancelleria sia comune a tutte le parti, e meglio sarà ancora, per evitare quelle sorprese alle quali si vuol chiudere la via, che si aggiunga l'obbligo di enunciare nella comparsa conclusionale i documenti che si vogliono aggiungere a quelli già depositati in cancelleria; e così si eviteranno gli artifici di una difesa scorretta e lo scopo del progetto sarebbe interamente raggiunto.

Gianturco, ministro guardasigilli. C'è l'articolo ottavo.

Mezzanotte. Del pari io credo che il sistema della delegazione di un giudice per la relazione della causa di udienza sia eccellente, e propongo che sempre, cioè in tutti i casi, si faccia luogo alla nomina di un relatore senza che occorra analoga istanza di una delle parti. Sarà sempre tanto di guadagnato per la lealtà, regolarità, e celerità dei giudizi.

Vorrei poi richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione circa l'opportunità di disciplinare meglio il caso di cui al capoverso secondo dell'articolo 232 del regolamento generale giudiziario, in relazione dell'articolo 386 della procedura civile. Che cosa avverrà in tal caso dei documenti? Dovranno, essendo riaperta la discussione, depositarsi in cancelleria, come negli altri casi, ovvero si seguirà la via attualmente tracciata dal citato capoverso dell'articolo 232? Se non si provvedesse con un'espressa disposizione, potrebbero sorgere inconvenienti tali da equivalere all'occasione di un mezzo adatto a rendere illusorii i benefici che si attendono dall'attuale riforma.

Finalmente, e questo è più che altro uno schiarimento che chieggo nel caso in cui non si facesse buon viso alle idee che ho espresse, desidererei sapere come si coordinino e si spieghino le prime parole dell'articolo 8, con l'ultimo capoverso. Quando si dice *prima della discussione*, si può intendere anche si alluda ad un *minuto prima di essa*. Or come ciò è conciliabile con l'ultimo capoverso, dove si dice che *i documenti si devono sempre comunicare col mezzo della cancelleria*? Come mai si avrebbe il tempo sufficiente?

Ho accennato alcune idee che mi sem-